



MARCHE

**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
TELEFONO: 071 28560404 - FAX: 071 28560403

sito internet: marche.lnd.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/10/2026

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 19 ottobre 2026, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

Reclamo n. 10/CSAT 2026/2027 Dispositivo n. 09/CSAT 2026/2027

a seguito del reclamo n° 10 promosso dalla società A.S.D. OLIMPYA VILLA PALOMBARA in data 19/10/2026 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. CONTI LORENZO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 31 del 14/10/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. CONTI LORENZO a 2 (due) giornate effettive.

Dispone la restituzione del relativo contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 26 ottobre 2026.

Il Relatore
F.to in originale
(Lorenzo Casagrande Albano)

Il Presidente
F.to in originale
(Piero Paciaroni)

Depositato in Ancona in data 26 ottobre 2026

Il Segretario
F.to in originale
(Alver Torresi)

* * *

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 71 – RIUNIONE DEL 19 OTTOBRE 2026

Reclamo n. 1/CSAT 2026/2027
Decisione n. 5/CSAT 2026/2027

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente relatore

Dott. Giovanni Spanti – Vice presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 19 ottobre 2026, tenutasi con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 1 promosso dalla società A.S.D. REAL PORTO SANT'ELPIDIO 24 in data 24/09/2026 avverso l'omologazione del risultato della gara UNION PICENA 3 – REAL PORTO SANT'ELPIDIO 1 valevole per il Campionato Regionale Seconda Categoria, girone "E" effettuata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 17 del 22/09/2026,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il preannuncio ed il reclamo;

- relatore Piero Paciaroni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 23 settembre 2026 la società A.S.D. REAL PORTO SANT'ELPIDIO 24 ha inviato un preannuncio di reclamo avverso l'omologazione del risultato della gara UNION PICENA 3 – REAL PORTO SANT'ELPIDIO 1 valevole per il Campionato Regionale Seconda Categoria, girone "E" effettuata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 17 del 22/09/2026, mentre in data 24 settembre 2026 la stessa società ha inoltrato il relativo reclamo.

La reclamante ha chiesto che venisse annullato il provvedimento di omologazione della gara e che venisse disposta la ripetizione della partita, sostenendo che il direttore di gara avrebbe commesso un errore tecnico, violando in occasione della esecuzione di un calcio di rigore la regola 14 dell'IFAB.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile in quanto l'art. 65 CGS stabilisce che è il Giudice Sportivo ad avere la competenza in ordine:

" b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, ... "

Quindi la reclamante avrebbe dovuto proporre ricorso al Giudice Sportivo nei tempi e modi previsti dall'art. 67 CGS, chiedendo a tale giudice di disporre la ripetizione della gara ove fosse stato riscontrato che il direttore di gara avesse effettivamente commesso nell'occasione un errore tecnico tale da far assumere tale decisione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società A.S.D. REAL PORTO SANT'ELPIDIO 24;

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC Depositato in Ancona in data 19 ottobre - LND 2026.

Il Presidente relatore
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 ottobre 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 3/CSAT 2026/2027
Decisione n. 6/CSAT 2026/2027

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vice presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente relatore

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 19 ottobre 2026, tenutasi con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 3 promosso dalla società A.S.D. SANGIUSTESE VP in data 26/09/2026 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara SANGIUSTESE VP - SALESIANA VIGOR valevole per il Campionato Provinciale Allievi Under 17 girone "12" inflitta alla Società A.S.D. SANGIUSTESE VP dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 17 del 22/09/2026, - letto il preannuncio ed il reclamo;
- relatore Francesco Scaloni;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 26 settembre 2026 la società A.S.D. SANGIUSTESE VP ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara SANGIUSTESE VP - SALESIANA VIGOR valevole per il Campionato Provinciale Allievi Under 17 girone "12" inflitta alla Società A.S.D. SANGIUSTESE VP dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 17 del 22/09/2026.

La reclamante ha richiesto alla Corte di riformare la decisione del Giudice Sportivo, annullando la sua decisione e ripristinando il risultato di 3 a 1 a favore della ASD Sangiustese VP conseguito sul campo.

Il Giudice Sportivo ha emesso il provvedimento in quanto dagli accertamenti effettuati è risultato aver partecipato alla gara nella squadra SANGIUSTESE VP il calciatore Fabiani Giacomo quando lo stesso non era stato regolarmente tesserato come attestato dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche.

La reclamante ha richiesto la riforma di tale decisione, sostenendo che il predetto calciatore era stato regolarmente tesserato in data 16 settembre 2026, allorché la reclamante aveva provveduto mediante la piattaforma telematica federale " Portale Unico FIGC " alla trasmissione della pratica n. 17429924 di " Aggiornamento di posizione di tesseramento " relativa al calciatore " Giovane Dilettante " Fabiani Giacomo, matricola FIGC n. 2813687, mediante la procedura di firma elettronica prevista dal sistema federale.

Alla luce di tale tesseramento e sulla base di quanto prevede l'art. 39 NOIF, a detta della reclamante, la partecipazione di Fabiani Giacomo alla gara SANGIUSTESE VP - SALESIANA VIGOR giocata il 20 settembre 2026 è stata legittima e non può essere sanzionata.

Infatti solo in data 22 settembre 2026 il Comitato ha comunicato alla reclamante una segnalazione di errore relativa alla suddetta pratica di tesseramento consistente nella mancata allegazione di " COPIA DOCUMENTO IDENTITA' CALCIATORE ": tale omissione veniva immediatamente sanata dalla reclamante.

La Sangiustese VP ha allegato al reclamo la documentazione attestante quanto affermato in relazione al tesseramento del calciatore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va accolto in base alla documentazione prodotta dalla reclamante e in base a quanto dispone l'art. 39 delle NOIF.

Come ha evidenziato il Collegio di Garanzia del Coni nella decisione n. 89 dell'anno 2023, prodotta in atti, l'art. 39 delle NOIF e la normativa in materia emessa dalla LND stabiliscono che *"La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento....L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento."*

Come scrive il Collegio: *" In sostanza, da tali prescrizioni discende che il tesseramento ha valore dal giorno successivo il deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazione saranno segnalati dall'ufficio competente, così specificando che il calciatore tesserato potrà comunque essere utilizzato fino all'eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. A ciò si aggiunga che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica è prevista una semplice sanzione dell'ammenda in capo alla società e non la perdita della gara, da irrogare solo in caso di violazioni più gravi. "*

Quindi una volta regolarmente inoltrato il tesseramento, il calciatore può essere regolarmente utilizzato fino a quando non arrivi la segnalazione delle irregolarità.

Per quanto riguarda la irregolarità riscontrata, e subito eliminata, la stessa è consistita nel mancato invio della carta di identità per cui si tratta di una irregolarità non grave che non può portare alla sanzione della perdita della gara.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, dispone il ripristino del risultato maturato sul campo di SANGIUSTESE VP 3 – SALESIANA VIGOR 1.

Dispone la restituzione del relativo contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 19 ottobre 2026.

Il Relatore
Francesco Scaloni

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 ottobre 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 4/CSAT 2026/2027
Decisione n. 7/CSAT 2026/2027

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vice presidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente relatore
Avv. Francesco Paoletti – Componente
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 19 ottobre 2026, tenutasi con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 1 promosso dalla società A.S.D. BORGHETTO in data 29/09/2026 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 05/10/2028 irrogata al calciatore MARGIOTTA VITTORIO dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 23 del 25/09/2026,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
- letto il preannuncio ed il reclamo;
- relatore Lorenzo Casagrande Albano;
- ascoltata la reclamante alla richiesta audizione;
- convocato il direttore di gara alla riunione del 19 ottobre 2026 ed ottenuti i necessari chiarimenti in relazione all'accaduto;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 29 settembre 2026 la società A.S.D. BORGHETTO ha proposto reclamo, dopo averlo ritualmente preannunciato, avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 05/10/2028 irrogata al calciatore MARGIOTTA VITTORIO dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 23 del 25/09/2026.

La reclamante ha chiesto che la sanzione inflitta al proprio tesserato venisse ridotta, sostenendo che il Margiotta si sarebbe limitato a mettere in atto un *"gesto di inquietitudine e delusione ... in quanto il nostro giocatore voleva solo allontanare il direttore di gara."*

La società sostiene che ci sarebbe stato soltanto un *"tocco"* e non un pugno nei confronti del direttore di gara.

Alla luce di tale tesi, la Corte ha convocato l'arbitro a chiarimenti e lo stesso alla audizione del 19 ottobre 2026 ha dichiarato che *"Al 37° st ho espulso il portiere del Borghetto sig. Margiotta per DOGSO. Dopo alcune proteste si allontana: dopo poco torna verso di me e mi sferra un pugno tra il petto e la spalla procurando momentaneo dolore."*: alla specifica domanda se si fosse trattato di un colpo o di un gesto di protesta il direttore di gara ha confermato che *"è stato un colpo."*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va respinto in quanto il referto arbitrale e le dichiarazioni a chiarimenti fatte dal direttore di gara (che ai sensi dell'articolo 61 CGS *"... fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare."*) confermano che il Margiotta ha messo in atto la condotta violenta sanzionata dall'art. 35 CGS, avendo colpito con un pugno il direttore di gara provocandogli momentaneo dolore.

Sussistono nel suo comportamento – come risulta dalla descrizione fatta dal direttore di gara – tutti i requisiti previsti dal primo comma della suddetta norma e non costituisce né può costituire né esimente né attenuante la circostanza che l'arbitro abbia proseguito la direzione della partita.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società A.S.D. BORGHETTO.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 19 ottobre 2026.

Il Relatore
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 ottobre 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 9/CSAT 2026/2027

Decisione n. 8/CSAT 2026/2027

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vice presidente relatore

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 19 ottobre 2026, tenutasi con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 9 promosso dalla società C.S. LORETO A.S.D. in data 12/10/2026 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara LORETO A.S.D. – CLUENTINA CALCIO valevole per il Campionato Provinciale Juniores Under 19 girone "C" inflitta alla Società LORETO A.S.D. dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 24 del 09/10/2026,

- letto il preannuncio ed il reclamo;

- relatore Giovanni Spanti,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 12 ottobre 2026 la società C.S. LORETO A.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara LORETO A.S.D. – CLUENTINA CALCIO valevole per il Campionato Provinciale Juniores Under 19 girone "C" inflitta alla Società LORETO A.S.D. dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 24 del 09/10/2026.

La reclamante ha richiesto alla Corte di riformare la decisione del Giudice Sportivo, annullando la sua decisione e ripristinando il risultato di 1 a 0 a favore della LORETO A.S.D. conseguito sul campo.

Il Giudice Sportivo ha emesso il provvedimento in quanto dagli accertamenti effettuati è risultato aver partecipato alla gara nella squadra LORETO A.S.D. il calciatore Andreucci Gabriele quando lo stesso non era stato regolarmente tesserato, come attestato dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche.

La reclamante ha richiesto la riforma di tale decisione, sostenendo che il predetto calciatore era stato regolarmente tesserato in data 25 settembre 2026, allorchè la reclamante aveva provveduto mediante la piattaforma telematica federale " Portale Unico FIGC " all'invio della dovuta documentazione mediante la procedura di firma elettronica prevista dal sistema federale.

Alla luce di tale tesseramento e sulla base di quanto prevede l'art. 39 NOIF, a detta della reclamante, la partecipazione di Andreucci Gabriele alla gara LORETO A.S.D. – CLUENTINA CALCIO giocata il 3 ottobre 2026 è stata legittima e non può essere sanzionata.

Infatti solo in data 6 ottobre 2026 il Comitato ha comunicato alla reclamante una segnalazione di errore relativa alla suddetta pratica di tesseramento consistente nella mancata allegazione del documento di identità del calciatore.

La LORETO A.S.D., ha allegato al reclamo la documentazione attestante quanto affermato in relazione al tesseramento del calciatore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va accolto in base alla documentazione prodotta dalla reclamante e in base a quanto dispone l'art. 39 delle NOIF.

Come ha evidenziato il Collegio di Garanzia del Coni nella decisione n. 89 dell'anno 2023 l'art. 39 delle NOIF e la normativa in materia emessa dalla LND stabiliscono che " " La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento....L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento." .

Come scrive il Collegio: " In sostanza, da tali prescrizioni discende che il tesseramento ha valore dal giorno successivo al deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazione saranno segnalati dall'ufficio competente, così specificando che il calciatore tesserato potrà comunque essere utilizzato fino all'eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. A ciò si aggiunga che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica è prevista una semplice sanzione dell'ammenda in capo alla società e non la perdita della gara, da irrogare solo in caso di violazioni più gravi. " .

Quindi una volta regolarmente inoltrato il tesseramento, il calciatore può essere regolarmente utilizzato fino a quando non arrivi la segnalazione delle irregolarità.

Per quanto riguarda la irregolarità riscontrata, la stessa è consistita nel mancato invio della carta di identità per cui si tratta di una irregolarità non grave che non può portare alla sanzione della perdita della gara.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, dispone il ripristino del risultato maturato sul campo di LORETO A.S.D. 1 – CLUENTINA CALCIO 0.

Dispone la restituzione del relativo contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 19 ottobre 2026.

Il Relatore
Giovanni Spanti

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 23 ottobre 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del Comitato Regionale Marche il 26/10/2026.

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)